



Ordine degli Psicologi del Molise

Prpot. N. 951/21

Car* Colleg*,

con il DL 172 del 26 Novembre 2021 le professioni sanitarie **sono obbligate** al completamento del ciclo vaccinale (terza dose) a partire dal 15 Dicembre 2021.

La vaccinazione **costituisce requisito essenziale** per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestata dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo.

La legge stabilisce che l'Ordine, attraverso una piattaforma, **verificherà l'avvenuta vaccinazione anche con riferimento alla dose di richiamo del ciclo vaccinale primario.**

Qualora non risultasse adempiuto l'obbligo entro **5 giorni** inviteremo a produrre documentazione comprovante l'effettiva vaccinazione oppure l'attestazione dell'omissione o la differita della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinali.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre tre giorni** dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

Decorsi i termini, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina **l'immediata sospensione** dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è **annotato nel relativo Albo professionale.**

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

F.to La Presidente
Dott.ssa Alessandra Ruberto

Campobasso 06/12/2021

Via Giambattista Vico, 69/H86100 CAMPOBASSO

Tel: 0874/67944 Fax: 0874/1892044

Email: segreteria@ordinepsicologimolise.it Pec: ordinepsicologi.molise@psypec.it

Sito: www.ordinepsicologimolise.it